

DL 34/2020 DECRETO RILANCIO

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO
E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DOSSIER FISCALITÀ EDILIZIA

3 GIUGNO 2020

Sommario

Art.24 - Disposizioni in materia di versamento dell' IRAP.....	2
Art. 28 - Agevolazioni per gli affitti.....	2
Art. 50 - Superammortamento: Proroga termini consegna beni	3
Artt.119 e 121 - Bonus al 110% per Eco, Sisma e fotovoltaico - Cessione credito	4
<i>Disciplina per la cessione del credito e per lo sconto in fattura - art.121.....</i>	<i>7</i>
Artt.120 e 125 - Crediti d'imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro..	9
<i>Adeguamento degli ambienti di lavoro – art.120</i>	<i>9</i>
<i>Sanificazione degli ambienti di lavoro – art.125</i>	<i>10</i>
Art.122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da misure anti emergenza	11
Art.123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa	12
Art.124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da covid-19	12
Artt.126 e 127 - Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi.....	12
Art.128 - Lavoro dipendente – Mantenimento di cd. bonus Renzi e cuneo fiscale...	13
Art.137 - Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili.....	13
Art.138 - Termini di approvazione di tariffe ed aliquote TARI e IMU	14
Art.142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA	14
Art.144 - Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari	14
Art.145 - Compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo - Sospensione.....	15
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F2415	
Art.148- Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ...	15
Art.149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta	16
Art.153 – Pagamenti PA - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973	17
Art.154 - Proroga della sospensione del versamento di somme affidate agli agenti della riscossione	17
Art.157 - Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento.....	18
Art.158 - Sospensione dei termini processuali e dell'accertamento con adesione - Cumulabilità.....	19

Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell' IRAP

Viene previsto che le **imprese e gli esercenti arti o professioni** che, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, abbiano conseguito **ricavi¹ o compensi² non superiori a 250 mln di euro non** sono tenuti al versamento:

- **del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019** (resta fermo comunque l'obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019)
- **della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020** (pari al 40%, ai sensi dell'art.17, co.3, DPR 435/2001, ovvero al 50%, ai sensi dell'art.58 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 157/2019). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Sono esclusi dalla disposizione le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione, nonché le Amministrazioni e gli enti pubblici.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche (in base alla quale, in sostanza, gli aiuti non possono superare complessivamente 800.000 euro per impresa e non possono essere concessi ad imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019).

Art. 28 Agevolazioni per gli affitti

Viene previsto un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'importo mensile del canone di locazione**, leasing o concessione, **riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020** e relativo **immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta viene **riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:**

- con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- che **abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l'agevolazione) **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il **credito d'imposta** nella misura del **60% spetta** anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

¹ Di cui all'art.85, co.1, lett a) e b) del TUIR – DPR 917/1986, ossia i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

² Di cui all'at.54, co.1, del TUIR – DPR 917/1986 relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.

La medesima agevolazione **spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni **in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per le strutture alberghiere il credito di imposta (sia nella misura del 60%, che nella misura del 30%) viene riconosciuto indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il suddetto credito è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020, nei mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture alberghiere solo con attività stagionale per i mesi di aprile maggio e giugno).

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP**, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e **non è soggetto ai limiti relativi alla compensazione dei crediti d'imposta**.

Circa le **modalità di utilizzo**, viene previsto che il medesimo credito può essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, **o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni** (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d'imposta).

Viene, altresì, prevista la cessione del credito d'imposta a terzi, tenuto conto del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all'art.122, che dispone la cedibilità dei crediti d'imposta ammessi a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. **L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza** con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, **sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo** previsti per i crediti compensabili). **La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.**

L'agevolazione non è cumulabile con il cosiddetto "*credito d'imposta negozi e botteghe*" (art.65 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) ed opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (in particolare, complessivamente, l'ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).

Art. 50 – Superammortamento: Proroga termini consegna beni

Ai fini del cd. **Superammortamento**, viene **posticipato**, dal 30 giugno 2020 **al 31 dicembre 2020, il termine per effettuare l'acquisto di beni strumentali**, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l'ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d'acquisizione

Si ricorda che tale incentivo, che consentiva di ammortizzare il 30% in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi (per investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro), è stato sostituito, dal 1° gennaio 2020, dal credito d'imposta cd. *Impresa 4.0* pari al 6% del costo, fino ad un tetto massimo di 2 milioni di euro (art.1, co. 184-197, legge 160/2019).

Artt.119 e 121 – Bonus al 110% per Eco, Sisma bonus e fotovoltaico - Cessione del credito

Caratteristiche generali del Superbonus

Viene previsto l'**aumento al 110%** delle **detrazioni** riconosciute per alcuni **interventi di risparmio energetico, sicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici** (cd. "Superbonus" - rimane escluso dalla più alta percentuale il *bonus facciate*, al quale tuttavia viene comunque estesa la possibilità di fruire dello "sconto in fattura" e della cessione del corrispondente credito d'imposta).

Il potenziamento dei bonus riguarderà le **spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021**, a prescindere dalla data di stipula del contratto (si fa riferimento, infatti, alle spese sostenute in questo lasso temporale, per cui dovrebbe operare il criterio di cassa previsto per le persone fisiche).

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti.

Tutti i bonus al 110% (compreso l'*Ecobonus*) sono ripartiti in 5 quote annuali.

Vengono, altresì, ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), lo "sconto in fattura", e la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di cessione dello stesso a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Ambito Oggettivo delle detrazioni maggiorate al 110%

I **Bonus potenziati al 110%** si applicano per interventi effettuati su:

- **parti comuni** di edificio,
- **single unità** immobiliari,
- **edifici unifamiliari**, per i quali, ai fini dell'*Ecobonus* al 110%, è richiesta la destinazione ad abitazione principale. Ai fini del *Sismabonus* al 110%, invece, l'edificio unifamiliare può anche non essere destinato ad abitazione principale (cd. "seconda casa")³.

Ambito Soggettivo delle detrazioni maggiorate al 110%

I **Bonus potenziati al 110%** vengono riconosciuti solo per⁴:

- i **condomini**,
- le **persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni),

³ Tali indicazioni si ritiene valgano anche nell'ipotesi di installazione di impianti fotovoltaici, tenuto conto che questa è agevolata nella misura del 110% solo a condizione che l'intervento sia eseguito insieme ai lavori da *Eco* o *Sismabonus*.

⁴ Cfr. l'art.119, co.9-10, del D.L. 34/2020.

- **gli Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per gli immobili posseduti dalle imprese, invece, restano valide le attuali percentuali delle agevolazioni.

ECOBONUS

Per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, la **detrazione** potenziata al **110%** spetta per i seguenti interventi⁵:

- a) **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con **un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda** dell'edificio medesimo, con utilizzo di materiali isolanti, che rispettino i criteri ambientali minimi (cd. CAM) di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.10.2017.

La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

- b) interventi sulle **parti comuni degli edifici** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, **a pompa di calore**, ivi **inclusi gli impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con **impianti di microgenerazione**.

La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- c) interventi sugli **edifici unifamiliari solo se destinati ad "abitazione principale"** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro,

In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

- d) **ulteriori interventi di risparmio energetico** (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già previsti

⁵ Cfr. l'art.119, co.1-3, del D.L. 34/2020.

per ciascuno di essi⁶, **a condizione che questi siano eseguiti congiuntamente ad interventi di:**

- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (di cui alla precedente lettera a);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui alle precedenti lettere b e c).

Ai fini dell'accesso alla detrazione, i suddetti interventi devono **rispettare i requisiti minimi di cui al decreto previsto dal co. 3-ter dell'art. 14** del DL 63/2013 (ivi compresi i massimali di costo), e devono assicurare il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) **ante e post intervento**, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione **asseverata**.

SISMABONUS

Per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, la **detrazione potenziata al 110%** spetta per il **Sismabonus singole unità, Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti**, negli stessi limiti di spesa già previsti⁷, **su edifici in zona 1, 2 e 3** (viene espressamente esclusa la sola zona 4)⁸.

Per tali interventi, in caso di **cessione del corrispondente credito** (sempre da *Sismabonus*) **ad un'impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi**, la detrazione Irpef del premio assicurativo è **aumentata dall'attuale 19%⁹ al 90%**.

BONUS EDILIZIA - FOTOVOLTAICO

Per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, la **detrazione potenziata al 110%** spetta per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori¹⁰ ad essi integrati connessi alla rete elettrica¹¹**, fino ad un **tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro**, e comunque nel limite di spesa di **2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica¹²)**, **a condizione che gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad interventi di risparmio energetico e**

⁶ Cfr., in tal senso, l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, e l'art.1, co.344-347, della legge 296/2006.

⁷ Si tratta del limite di 96.000 euro per gli interventi che danno diritto al *Sismabonus singole unità* ed al *Sismabonus acquisti*, ed a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio in caso di interventi da *Sismabonus condomini* – cfr. l'art.16, co. 1-*bis*, 1-*quinquies* ed 1-*septies* del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

⁸ Cfr. l'art.119, co.4, del D.L. 34/2020 e l'art.16, co. da 1-*bis*) a 1-*septies*), del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

⁹ Prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

¹⁰ Per i sistemi di accumulo, il beneficio spetta nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dello stesso sistema.

¹¹ Cfr. l'art.119, co.5-7, del D.L. 34/2020 e art.16-*bis*), co.1, lettera h, del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

¹² Di cui, rispettivamente, alle lettere d, e ed f del co.1, dell'art.3, del DPR 380/2001.

messa in sicurezza antisismica (si tratta delle medesime fattispecie agevolate con *Eco e Sismabonus potenziati al 110%*).

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Disciplina per la cessione del credito e per lo sconto in fattura - art. 121

Per le **spese sostenute negli anni 2020 e 2021**, la **disposizione reintroduce lo sconto in fattura per tutte le operazioni di Eco e Sismabonus**, estendendolo anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (**Bonus edilizia**, cioè detrazione del 50% sino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità) e agli interventi da **Bonus facciate**, all'installazione degli **impianti fotovoltaici** e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Prevista anche la **possibilità**, per tutti i *bonus* senza esclusioni, di **optare**, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi o allo sconto in fattura, e sempre per le spese sostenute nel 2020 e 2021, per la **trasformazione** dell'importo relativo alla detrazione **in credito d'imposta**, con **facoltà di successiva cessione dello stesso a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari**.

I soggetti che acquistano i crediti d'imposta (da sconto in fattura o da cessione) li recuperano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (per gli acquirenti del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni maggiorate al 110%, la ripartizione sarà sempre in 5 anni), ovvero possono cederli anche a istituti di credito o ad altri soggetti.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Ai fini della compensazione del credito d'imposta, non si applica il limite annuo di 700.000 euro¹³.

Nel dettaglio, viene concessa la possibilità di optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, **per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti incluse le banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione**.

Tale possibilità si applica **alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021** relative agli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio residenziale** (*Bonus Edilizia*), ed in particolare, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità¹⁴;
- **efficienza energetica che accedono all'Ecobonus** anche nella maggior percentuale del 110%¹⁵;

¹³ Di cui all'art.34 della legge 388/2000 e dell'art.1, co.53, della legge 244/2007.

¹⁴ Cfr. l'art.121, co.2, lett.a, del D.L. 34/2020 e l'art.16, co.1, lett.a-b, del D.P.R. 917/1986.

¹⁵ Cfr. gli artt.119, co.1-2, 121, co.2, lett.b, del D.L. 34/2020 e l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

- **messa in sicurezza sismica che accedono a tutte le ipotesi di *Sismabonus***, anche nella maggior percentuale del 110%¹⁶;
- **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna** (per i quali rimane comunque confermata la percentuale del 90%, non potendo accedere al potenziamento)¹⁷;
- **installazione di impianti solari fotovoltaici**, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%¹⁸.

Sotto tale profilo, l'art.121, co.2, del D.L. Rilancio precisa che le citate tipologie di interventi accedono alle modalità alternative di fruizione dei rispettivi *bonus* (rispetto alla "classica" detrazione), in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di sconto in fattura e di cessione del credito, stabilite ai fini dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* dagli artt.14 e 16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

Si attendono, quindi, i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ambito applicativo della disposizione.

Per il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto dei soli *bonus* al 110% vengono richiesti i seguenti adempimenti¹⁹:

1. il beneficiario del *bonus* richieda il **visto di conformità** rilasciato da specifici soggetti autorizzati;
2. i **dati relativi all'opzione** siano **comunicati esclusivamente in via telematica** secondo modalità attuative stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, sempre per il riconoscimento delle opzione cessione o sconto, viene previsto che:

- a) per gli **interventi di *Ecobonus 110%***, sia necessaria l'**asseverazione da parte di tecnici abilitati** in ordine al rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell'art.14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene altresì trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA, secondo modalità attuative stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare sempre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- b) per gli **interventi di *Sismabonus 110%***, sia sufficiente l'**asseverazione già obbligatoria** (di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58) da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, i quali dovranno però attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

¹⁶ Cfr. gli artt.119, co.4, 121, co.2, lett.c, del D.L. 34/2020 e l'art.16, co. da 1-bis) a 1-septies), del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

¹⁷ Cfr. l'art.121, co.2, lett.d, del D.L. 34/2020 e l'art.1, co.219, della legge 160/2019.

¹⁸ Cfr. l'art.121, co.2, lett.e, del D.L. 34/2020.

¹⁹ Cfr. art.119, co.11 e 12, del D.L. 34/2020.

Rientrano tra le spese agevolabili con i *bonus* potenziati anche quelle sostenute per il rilascio delle citate attestazioni ed asseverazioni, nonché del visto di conformità.

La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza dalle agevolazioni e, in capo ai professionisti che le rilasciano, vengono applicate sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra 2.000 e 15.000 euro, per ciascuna attestazione infedele resa. Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Non è espressamente previsto l'utilizzo accelerato del credito d'imposta (a SAL o infrannuale) che, comunque, potrà essere stabilito dal provvedimento attuativo.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli ordinari, anche documentali, sulla spettanza della detrazione o sul corretto utilizzo del credito d'imposta, con le seguenti precisazioni:

- in caso di **mancanza**, anche parziale, dei **requisiti**, nei confronti dei soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati verrà **recuperata** la **detrazione non spettante**, maggiorata di sanzioni ed interessi.

In tale ipotesi, viene prevista, **in presenza di concorso nella violazione**, l'**applicazione** della **sanzione** per ciascuno dei soggetti coinvolti²⁰, nonché la **responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto **e dei cessionari** per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione e degli interessi;

- i **fornitori** e i soggetti **cessionari rispondono** per l'**eventuale utilizzo** del **credito d'imposta in modo irregolare, o in misura maggiore** rispetto allo **sconto praticato o al credito ricevuto**.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione/sconto, comprese quelle relative all'esercizio delle relative opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Inoltre, con decreto del MISE, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione all'ENEA dell'asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l'accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.

Artt. 120 e 125 - Crediti d'imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro

Adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120

Viene riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19**, ivi **compresi quelli edilizi** necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in

²⁰ Cfr. l'art.9 del D.Lgs. 472/1997.

attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione** con Modello F24, **ovvero può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito, con modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.** Non si applicano i limiti di importo massimo di crediti compensabili.

L'acquirente del credito d'imposta lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La **quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso** (cfr. il successivo art. 122 del medesimo DL 34/2020).

L'agevolazione, inoltre, opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (in particolare, complessivamente, l'ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto all'agevolazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma.

Inoltre, **con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, co. 13, della legge n.196/2009.**

Sanificazione degli ambienti di lavoro – art. 125

Viene riconosciuto a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, nonché in favore di tutti gli altri **enti di natura privata** (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un **credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**²¹.

²¹ In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese relative a:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Il medesimo credito può essere altresì **ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari** (cfr. l'art.122 del medesimo DL 34/2020). **L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.**

Vengono **abrogati gli artt. 64 del DL cura Italia (DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) e l'art. 30 del DL liquidità (DL 23/2020)**, entrambi sul Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

E' previsto un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art.122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da misure anti emergenza

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, **viene introdotto un principio di cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemiologica.** In particolare, possono essere **ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli Intermediari finanziari:**

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) ;
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art.28;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art.120;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art.125.

I cessionari dei suddetti crediti d'imposta li utilizzano, anche in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili) con le stesse modalità del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

E' prevista l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta, da esercitare in via telematica.

Art.123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa

Vengono **soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021**, le c.d. **"clausole di salvaguardia"**²² che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Art.124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da Covid-19

La disposizione prevede l'inserimento di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nuovo n.1-ter.1.), al fine di ottenere che la relativa cessione sconti l'aliquota IVA del 5%.

Viene inoltre previsto, in via transitoria, che le cessioni di tali beni, effettuate **fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA** con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Artt.126 e 127 - Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi

Vengono **prorogati al 16 settembre i termini di ripresa della riscossione** previsti dagli artt.18 e 19 del DL 23/2020 e dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

In particolare, viene prevista:

- la **proroga, dal 30 giugno al 16 settembre 2020** del termine della **ripresa dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020. La proroga interessa anche gli enti non commerciali (*cf. art.126, co.1 del D.L. 34/2020 e art.18, co.1-6, del DL 23/2020*);
- la **proroga, dal 31 luglio al 16 settembre 2020** del termine di **versamento delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni**, non operate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, **per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*cf. art.126, co.2, del DL 34/2020 ed art.19 del DL 23/2020*);

²² In particolare, vengono abrogati l'art.1, co.718, della legge 190/2014 e l'art.1, co.2, della legge 145/2018, come modificati, da ultimo, dall'art.1, co. 2 e 3, della legge 160/2019.

- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA, sospesi dall'art.62, co.2, del DL 18/2020** (convertito con modifiche nella legge 27/2020) **per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** (la cui sospensione è stata stabilita dall'art.62, co.3, del DL 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27/2020). La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art. 127, co. 1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga al 16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti** delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. "*zona rossa originaria*" (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020 e Decreto del MEF 24 febbraio 2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti, a favore di determinate filiere produttive** (art.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle **ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, nonché termini dei versamenti relativi all'**IVA in scadenza nel mese di marzo 2020** (*art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020*).

Art.128 - Lavoro dipendente – Mantenimento di cd. bonus Renzi e cuneo fiscale

Viene previsto che il credito di 80 euro di cui all'art.13, comma 1-bis, del TUIR, (cd. *Bonus Renzi*) e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'art.1 del DL n. 3/2020 (cd. *Taglio del cuneo fiscale*) convertito dalla Legge n. 21/2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti **sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Art.137 - Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili

Viene riammessa la **rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)**, per i beni posseduti al **1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici.**

Le aliquote **dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla data del **30 settembre 2020**. Sulla seconda e terza rata (in scadenza, rispettivamente, il 30 settembre 2021 ed il 30 settembre 2022) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Entro il **30 settembre 2020** va redatta e giurata la perizia di stima.

Art.138 - Termini di approvazione di tariffe ed aliquote TARI e IMU

Viene uniformato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU rispetto al termine del concerned il bilancio di previsione.

Attualmente il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è fissato al 30 giugno²³ mentre per l'IMU l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni è stata prorogata²⁴ fino a giugno.

Art.142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

È rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (anziché dal 1° luglio 2020) l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate delle bozze de:

1. i registri IVA di cui agli artt. 23 (*registro vendite*) e 25 (*registro acquisti*) del DPR 633/1972,
2. le liquidazioni periodiche IVA,
3. la dichiarazione annuale IVA.

Il rinvio di tale processo, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario considerato, tra l'altro, il ritardo nell'adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n.99922 del 28 febbraio 2020.

Art.144 - Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari

Con riferimento ai cosiddetti "avvisi bonari" (di cui agli artt.36-*bis*, 36-*ter* DPR 600/1973 e all'art.54-*bis* del DPR n. 633/1972), ossia alle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni dei redditi o IVA, a fronte delle quali il contribuente ha a disposizione **30 giorni per concordare con il Fisco il contenuto dell'avviso bonario** e pagare le somme indicate, con una riduzione delle **sanzioni (art.2, 3 e 3-*bis* D.Lgs. 462/1997)**, viene disposto che i relativi versamenti:

- se in scadenza dall'8 marzo 2020 al giorno precedente all'entrata in vigore della presente norma (18 maggio 2020), si considerano "tempestivamente effettuati" se eseguiti entro il 16 settembre 2020;
- se in scadenza dall'entrata in vigore del medesimo DL 34/2020 (19 maggio 2020) al 31 maggio 2020, possono essere eseguiti, senza sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020.

²³ Cfr., da ultimo, l'art.107, comma 4, del DL n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.

²⁴ Cfr. comma 779 dell'art.1 della legge n.160/2019.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art.145 - Compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo - Sospensione

Per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la procedura di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28-ter, del DPR 602/1973.

In proposito, si ricorda che, ai sensi della predetta norma, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'AdE verifica se il beneficiario del rimborso risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

A sua volta, volontariamente, il contribuente può o meno aderire alla proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo (notificatagli dall'agente della riscossione) entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per il 2020, è elevato (dagli attuali 700.000 euro) a **1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), **ovvero rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'art.34, co.1, primo periodo, della legge 388/2000).

Art.148- Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, al fine di tener debitamente conto degli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA. In particolare:

- la SO.SE. (di cui all'art.10, co.12, legge 146/1998) definirà specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato del lavoro e l'ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- su proposta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione degli Esperti (di cui all'art.9-bis, co.8, del DL 50/2017), potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
- i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, sono rinviati rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Considerate, infine, le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA, con riferimento al periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019.

Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art.149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Sono **prorogati al 16 settembre 2020**, i termini di **versamento delle somme, scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, dovute, tra l'altro, a seguito di:

- **accertamento con adesione** (art.7, D.Lgs 218/1997);
- **accordo conciliativo** (artt.48 e 48-bis DLgs 546/1992);
- **accordo di mediazione** (art.17-bis DLgs 546/1992);
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di fabbricati** a seguito di attribuzione della rendita (art.12 del D.L. 70/1988, convertito nella legge 54/1988);
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per omessa registrazione di contratti di locazione** (artt.10,15, e 54 del DPR 131/1986);
- **atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati**, in tutto o in parte (art.1, co.421, legge 311/2004);
- **avvisi di liquidazione relativi ad omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro**, nonché dei **tributi dovuti in caso di successione di beni immobili** e diritti reali sugli tassi (imposte ipotecaria e catastale, bollo, tasse ipotecarie), **dell'imposta sulle donazioni** (DLgs 346/1990), **dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti** (DPR 601/1973), e **dell'imposta sulle assicurazioni** (legge 1216/1961).

Per i **medesimi atti**, viene **prorogato al 16 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**.

La **proroga al 16 settembre 2020** si applica **anche alle eventuali somme rateali**, in scadenza sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 **dovute in relazione ai medesimi atti sopraindicati** (quando rateizzabili), **nonché di quelle relative** alla:

- **definizione dei processi verbali di constatazione** (art.1, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione degli atti d'accertamento** (art.2, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione delle controversie tributarie** (art.6, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);

- **regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti** (art.7, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018).

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso delle somme che vengano comunque versate nel periodo di proroga.

Art.153 – Pagamenti PA - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973

Per lo stesso periodo di sospensione previsto per il versamento delle somme derivanti da accertamenti, ossia dall'**8 marzo al 31 agosto** (termine così prorogato, dall'originario 31 maggio, dall'art.154, co.1, lett.a, dello stesso DL Rilancio)²⁵, viene disposta la **sospensione della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale che le Amministrazioni pubbliche, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono effettuare nei confronti dei destinatari degli stessi** (art.48-bis, DPR 602/1973).

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa nelle cd "*zone rosse originarie*" (elencate nell'allegato al DPCM 1° marzo 2020) la **sospensione** opera a decorrere **dal 21 febbraio**²⁶.

Le **verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente alla sospensione, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'atto di "pignoramento del credito verso terzi"** (art.72-bis, dello stesso DPR 602/1973) **restano prive di qualunque effetto**, cosicché i soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica) dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.

Art.154 - Proroga della sospensione del versamento di somme affidate agli agenti della riscossione

Vengono introdotte alcune modifiche all'art.68 del DL 18/2020 (convertito nella legge 27/2020), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, viene prorogato il termine finale della **sospensione** che, quindi, opera **dall'8 marzo al 31 agosto 2020** (anziché al 31 maggio, come ora previsto) sempre per il **pagamento delle somme derivanti da:**

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di **accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate** ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;

²⁵ Cfr. anche l'art.68 del DL18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020, in materia di sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione.

²⁶ Cfr. l'art.68, co.2-bis, del DL Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo

- **avvisi di addebito emessi dall'INPS;**
- **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;**
- **ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali**, nonché gli **atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti** sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Tali versamenti dovranno essere **effettuati entro il 30 settembre 2020** (anziché di giugno 2020)²⁷.

Viene poi previsto che, **per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste presentate fino al 31 agosto 2020**, la **decadenza** del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, **si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate** (anche non consecutive), **anziché di 5**²⁸.

Inoltre, in merito alle definizioni agevolate, viene previsto che il **pagamento di tutte le rate relative alla cd. "rottamazione ter"**²⁹ e al cd. **"saldo e stralcio"**³⁰ **in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020** (la disposizione attuale, infatti, si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata della "rottamazione-ter" e quella del "saldo e stralcio" in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio 2020 e al 31 marzo 2020).

Infine, viene prevista la **possibilità di accordare nuove dilazioni anche ai soggetti che, al 31 dicembre 2019, sono stati inadempienti rispetto a rateizzazioni richieste**, per le quali gli stessi non abbiano poi provveduto al pagamento di quanto dovuto³¹.

Art.157 - Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento

In tema di accertamento, viene previsto che:

- **gli atti di accertamento,**
- **gli atti di contestazione,**
- **gli atti di irrogazione delle sanzioni,**
- **gli atti di recupero dei crediti di imposta,**
- **gli atti di liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione,**

per i quali i **termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità ed urgenza.

Non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto (*cf. l'art.157, co.4*).

²⁷ Cfr. l'art.68, co.1, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

²⁸ Cfr. il nuovo art.68, co.2-ter, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

²⁹ Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all'art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.

³⁰ Art.1, co.190, della legge n. 145/2018.

³¹ Cfr. l'art.68, co.3-bis, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

Sempre **con effetto dall'8 marzo 2020**, inoltre, **non si procede all'invio di una serie di atti**, inviti e comunicazioni, che verranno comunque perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**, tra cui le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (**cd "avvisi bonari"**, di cui agli artt.36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/1973 e art.54-*bis* del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene inoltre prevista la **proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** (per le somme che risultano dovute, appunto, a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018 - *cf. l'art.157, co.3*).

Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione delle citate disposizioni.

Art.158 - Sospensione dei termini processuali e dell'accertamento con adesione - Cumulabilità

La sospensione dei termini processuali delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie³² prevista dal *DL Cura Italia* e prorogata dal *DL Liquidità* (9 marzo-11 maggio)³³, è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall'art. 6, co. 3, del D.Lgs. 218/97, sia la sospensione dei termini processuali stabilita dal *DL Cura Italia*.

Sul punto, nello stesso senso, si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020.

³² L'originaria sospensione delle udienze era stata operata con il DL 11/2020, con effetto dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 (sono stati successivamente abrogati gli artt.1 e 2 del medesimo DL 11/2020).

³³ *Cfr.* l'art. 83, co. 2, del DL n. 18/2020 *Cura Italia*, che ha previsto tale sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 prorogata sino all'11 maggio 2020 dall'art.36 del DL 23/2020 ("*D.L. Liquidità*", in corso di conversione in legge).